

Registro Atti privati n. 841

Prot. n. 32.157

CONVENZIONE TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione

Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno

1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice

fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della

Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche

“Centrale”), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15,

- Dott. Nicola Barni nato a Brescia (BS) il 14/10/1976 C.F.

BRNNCL76R14B157A, che interviene in qualità di Amministratore Delegato

(comada verbale del C.d.A. del 30/05/2019) di Hollister s.p.a., con sede legale

in Strada 4, Palazzo A/7, 20057 Assago – Milanofiori (MI), iscritta al Registro

delle Imprese REA 1468381 Camera di Commercio di Milano, C.F.

935117310152 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

aggiudicataria/qualificata dei lotti n. 21 – 23 – 26 - 27 – 28 - 29 – 30 - 31 della

gara numero 7481785 a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n.

50/2016, per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-

Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici

mesi) – Lotti n. 33, giusta determinazione del Direttore della Centrale

Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 348 del 05/08/2020,

PREMESSO

che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai

prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai

	termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
	ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed	
	ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,	
	attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura aggiudicata in via	
	definitiva con Determina n. 348 del 05/08/2020 ha manifestato	
	espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi	
	oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura,	
	alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;	
	d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
	sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti	
	dall'applicazione dei prezzi praticati in sede di gara al netto di I.V.A, ed alle	
	condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato Disciplinare	
	di Gara, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
	Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni	
	da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'offerta;	

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

j) Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti;	
	e) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;	
	f) Prodotto: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed economica;	
	g) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;	
	h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;	
	i) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna);	

j) Richiesta di Consegna: il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna.

k) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

l) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

m) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia

Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti tramite l'applicativo NECA

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o PEC al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

I recapiti del Fornitore sono: Hollister s.p.a., Strada 4, Palazzo A/7, 20057 Assago – Milanofiori (MI), C.F. 935117310152, telefono n. 02/8228.1832 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/5750.2829, casella di posta elettronica servizio.clienti@hollister.com PEC gare.hollisterspa@pec.it .

Articolo 7 – Durata della convenzione e dei contratti

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione.

2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

3. I singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni utilizzatrici (OdF) hanno durata fino alla data di scadenza della presente convenzione.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo di rinnovo del contratto stesso.

5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 –Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta di gara, per i lotti n. 21 – 23 – 26 - 27 – 28 - 29 – 30 - 31, presentata su piattaforma Sintel con protocollo informatico 1568809934270 del 18/09/2019 (offerta n. 4932/19 del 05/09/2020), per un importo massimo triennale di €. 221.939,81 (importo medio €. 54.698,02).

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 5.108,00 emessa in data 09/10/2020 da Reale mutua di Assicurazioni ed identificata con numero 2020/50/2593592 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla

		normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
		3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
		4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
		5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
		6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi art. 1283 Cod. Civ.	
		7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
		8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. 27.988 del 08/10/2020.	
		9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
		10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascun Ente dipendente da tale interruzione.	
		11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
		<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno

Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.ra Federica Recchi il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 02/8228.181 cell. 345/5610.569, numero di fax 02/5750.2829 e-mail: federica.recchi@hollister.com indirizzo PEC gare.hollisterspa@pec.it.

Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione

	entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali previste	
	negli atti di gara. La Centrale procederà all'immediata stipula della	
	Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui	
	requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare	
	risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura	
	<u>14 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di</u>	
	<u>Comportamento di A.Li.Sa</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
	a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC	
	nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con	
	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del	

30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione

	e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al	
	monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni	
	contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata	
	alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi	
	contenuti relativi ai sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	
	acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del	
	Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
	fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
	all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini	
	del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
	sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti	
	con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato	
	ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
	ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali	

di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore

stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal

Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale

designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure

di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE

n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano

adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente

portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la

massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai

sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in

modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini

stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza

necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette

richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo

agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,

sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche

periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016.

Articolo 16 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.
2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 17 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 19 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto

prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento), Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 18 (Foro competente) Art. 19 (Clausola finale).

Genova, lì 12/11/2020

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE (Hollister s.p.a.) Dott. Nicola Barni